

Comune di Seveso

Provincia di Monza e della Brianza



Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2025

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – *Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione*

ART. 2 – *Valori etici e culturali*

ART. 3 – *Competenze del Sindaco*

ART. 4 – *Tutela degli animali*

ART. 5 – *Definizioni*

CAPITOLO 2 - DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 6 – *Detenzione di animali*

ART. 7 – *Identificazione degli animali*

ART. 8 – *Maltrattamento e mancato benessere di animali*

ART. 9 – *Animali randagi*

ART. 10 – *Esposizione di animali negli esercizi commerciali*

CAPITOLO 3 – CANI

ART. 11 – *Attività motoria e rapporti sociali*

ART. 12 – *Custodia dei cani e dimensioni dei recinti*

ART. 13 – *Conduzione del cane in strada e nelle aree verdi, parchi e giardini*

ART. 14 – *Aree e percorsi destinati ai cani*

ART. 15 – *Tutela della quiete pubblica*

ART. 16 – *Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali*

ART. 17 – *Anagrafe canina – smarrimento o rinvenimento*

CAPITOLO 4 – GATTI

ART. 18 – *Definizione dei termini usati nel presente titolo*

ART. 19 – *Proprietà dei gatti liberi*

ART. 20 – *Cura delle colonie feline da parte dei tutori delle colonie feline*

ART. 21 – *Colonie feline e gatti liberi*

ART. 22 – *Detenzione dei gatti di proprietà*

ART. 23 – *Mostre, spettacoli e intrattenimento con l'utilizzo di animali*

ART. 24 – *Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre*

CAPITOLO 5 – TUTELA E BENESSERE ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 25 – *Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività*

Art. 26 – *Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività*

Art. 27 – *Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività*

Art. 28 – *Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività*

Art. 29 – *Accattonaggio con utilizzo di animali*

Art. 30 – *Altri animali di affezione*

CAPITOLO 6 – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 – *Controllo e vigilanza*

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 – *Entrata in vigore*

CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – *Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare la tutela degli animali, il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Seveso, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e a favorire la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Seveso. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti comunali.
3. Il Comune di Seveso adotta i seguenti principi richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:
 - impongono agli stati membri UE di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti” (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13);
 - riconoscono che “l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi” (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987);
 - proclamano che “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale);
 - invitano “alla conservazione della diversità biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992);
 - dichiarano che “gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza” (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza);
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973);
 - promuovono, favoriscono e tutelano, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - auspicano che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano

utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili;

- riconoscono alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere;
 - promuovono e favoriscono iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
 - riconoscono valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
 - promuovono, favoriscono e organizzano le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
 - promuovono e favoriscono il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;
 - riconoscono e tutelano i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
 - riconoscono, condannano e sanzionano qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;
 - promuovono iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell'animale d'affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita;
 - si propongono di istituire l'Ufficio Tutela Animali (UTA) e delegare allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale. Lo stesso Ufficio dovrà promuovere attività legate a migliorare il rapporto di civile convivenza tra animali e cittadini, ricevere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e associazioni protezionistiche, il tutto volto al benessere dell'animale e al rapporto con l'essere umano.
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Seveso.
5. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
- alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - alle attività di studio e sperimentazione inerenti, anche la sperimentazione animale, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della

pesca;

- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
6. Riguardo alla detenzione di animali appartenenti a specie di mammiferi e rettili che costituiscano un pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, siano essi selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135, che assumono rilevanza penale.

ART. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Seveso, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi Nazionali, dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - si impegna a favorire programmi di Dog Civic Education (preparazione di cani) per le persone con disabilità e la presenza degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, promossi ed effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni specifiche (D.P.C.M. 28.2.2003).

ART. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale; in particolare:
 - in applicazione della Legge 11/2/1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
 - nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali

escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune;

- in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 4 – *Tutela degli animali*

1. Il Comune di Seveso:
 - riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
 - si adopera altresì a diffondere e promuovere massivamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato;
 - condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli stessi.
2. La detenzione in struttura commerciale degli animali d'affezione (cani e gatti) a scopo di vendita è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune sede dell'attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ATS competente per territorio. L'autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 116 della Legge Regionale n. 33/2009, previa valutazione veterinaria del possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla normativa vigente, in caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 112 della medesima legge.

ART. 5 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - animali: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Seveso
 - animali d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per

compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;

- animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni:
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - alloctoni: (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni (animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale);
 - fauna minore: anfibi, rettili, pesci e invertebrati.

CAPITOLO 2 - DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 6 – *Detenzione di animali*

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione LIEVE.

ART. 7 – *Identificazione degli animali*

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il Comune incoraggia il proprietario, il possessore o il detentore di furetti acquisiti in tempi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ad iscriverli

comunque all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.

3. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai commi 1 e 2, siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.
4. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale n. 33/2009).
5. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

ART. 8 – *Maltrattamento e mancato benessere di animali*

1. Ai fini del rispetto e tutela degli animali, fatto salvo che costituisca reato, i comportamenti di seguito indicati sono da considerarsi vietati:
 - a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo;
 - b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - d) tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, senza idoneo riparo e senza collegamento aperto all'abitazione, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
 - e) detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori;
 - f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali

esigenze fisiologiche;

- g) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
- h) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
- i) sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita;
- j) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione;
- k) trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- l) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- m) detenere animali permanentemente al buio o a luce artificiale. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza;
- n) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie;
- o) sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda;
- p) colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo, far uso di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali;
- q) separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli;
- r) utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98 ed alle norme CITES;
- s) l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata;

- t) aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose;
 - u) al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione non è consentito di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impediscano il movimento. Fa eccezione, qualora ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza;
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
- violazione GRAVE.

ART. 9 – *Animali randagi*

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla Legge n. 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.

ART. 10 – *Esposizione di animali negli esercizi commerciali*

1. La vendita di animali d'affezione deve avvenire in strutture commerciali autorizzate dal Sindaco ai sensi dell'art. 116 della L.R. n. 33/09 e con le relative procedure previste.
2. È vietato esporre gli animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi come previsto dalla Legge Regionale n. 33/09.
3. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento, posti ad una distanza minima di 90 cm dalla vetrina, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
4. Gli acquari contenenti ittiofauna destinata al consumo alimentare presso ristoranti od in generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande, devono essere mantenuti in locali adeguati.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 8 (maltrattamento e mancato benessere di animali) del

presente Regolamento e della Legge Regionale n. 33/09 art. 105 comma d e comma e, del Regolamento Attuativo 2/2008 artt. 16, 20, 21, 25 e dell'ordinanza Ministero della Salute 3/09, 22 marzo 2011 e 4 agosto 2011 e Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201.

6. Non è consentita la vendita o cessione a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE, se relativa ai commi 1, 2, 5, 6;
 - violazione MEDIA, se relativa ai commi 3 e 4.

CAPITOLO 3 – CANI

ART. 11 – *Attività motoria e rapporti sociali*

1. Il detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di 100 metri quadrati.
4. I cani custoditi all'esterno dovranno essere provvisti di un idoneo riparo. In particolare: la cuccia coibentata dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
7. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione MEDIA, se relativa ai commi da 1 a 5.

ART. 12 – *Custodia dei cani e dimensioni dei recinti*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i cani non potranno essere lasciati sul balcone qualora agli stessi non sia possibile far rientro nell'abitazione. Allo stesso modo, non è possibile lasciare i cani all'interno del veicolo in condizioni di sofferenza.
2. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15. Ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
3. I cani, se non alla catena, dovranno essere tenuti all'interno di un'area completamente delimitata con una idonea e resistente recinzione, una cancellata, un muro di cinta o

altro idoneo manufatto avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane, da inizio muso a fine coda. La recinzione di delimitazione e/o il muro, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere agevolmente la fuoriuscita del muso dell'animale. In alternativa è necessario installare materiali di mascheratura (tipo teli, reti a trama fine ecc.). In particolare i soggetti detentori dei cani dovranno vigilare ed attivarsi affinché gli animali siano messi in condizione di non uscire dalle recinzioni di delimitazione e/o dal muro di cinta e nei casi in cui queste siano contermini a marciapiedi o altro luogo di passaggio, dovranno evitare che gli animali possano sporgere anche solo con la testa fuori dalle medesime, in modo tale da prevenire il rischio di eventuali morsicature ai passanti.

4. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico- sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE, se relativa al comma 1;
 - violazione MEDIA, se relativa ai commi da 2 a 4.

ART. 13 – *Conduzione del cane in strada e nelle aree verdi, parchi e giardini*

1. Nell'ambito delle strade del centro abitato i cani dovranno essere condotti al guinzaglio.
2. In tutto il territorio, è fatto obbligo di utilizzare, ove sia necessario, l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo ai cittadini o agli altri cani. Ai cani ritenuti mordaci per segnalazione ATS, andrà fatta indossare la museruola.
3. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
4. Non è consentito affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale

è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

5. Non è consentito l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. In ogni caso il cane dovrà essere tenuto ad una distanza di almeno 15 metri dalle specifiche aree destinate al gioco dei bambini e comunque fuori dal tappetino antitrauma.
6. Per quanto riguarda la raccolta delle deiezioni solide e liquide degli animali domestici si rimanda all'art. 51 del vigente Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani e assimilazione rifiuti speciali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 25.07.2023.
7. Come indicato al precedente comma 1, è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani presso aree urbane e luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per le aree adibite allo sgambamento dei cani:
 - di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50;
 - di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo;
8. Ai conduttori di cani presso il parco regionale "Bosco delle Querce" di Seveso e Meda:
 - non è consentito l'accesso alle aree appositamente predisposte per il gioco di bambine e bambini;
 - al fine di tutelare la fauna selvatica, non è consentito di abbandonare la sentieristica principale;
 - non è consentito far bagnare i propri cani nell'acque delle zone umide dell'area protetta.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE, se relativa al comma 2;
 - violazione MEDIA, se relativa ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

ART. 14 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nelle aree cani attrezzate presenti nel territorio e nei percorsi specifici destinati ai cani, i conduttori dovranno osservare i seguenti comportamenti:
 - possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo;
 - l'area è dedicata alla ricreazione dei cani, l'ingresso è pertanto riservato a quelli iscritti all'anagrafe canina, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia;
 - così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, è necessario raccogliere

immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti da avere al seguito e riporli chiusi negli appositi contenitori;

- il cane va condotto al guinzaglio in entrata e in uscita dall'area preposta allo sgambamento, e si deve avere cura di aprire e chiudere il cancello al proprio passaggio;
 - non potranno fruire dell'area i cani di sesso femminile nel periodo di calore, quelli infetti da patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti;
 - nell'area non può essere svolta attività di addestramento cani e non possono essere introdotti mezzi motorizzati o biciclette, ad esclusione di quelli utilizzati da operatore autorizzati alla manutenzione dell'area stessa.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
- violazione GRAVE.

ART. 15 – Tutela della quiete pubblica

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica è fatto obbligo, ai proprietari e/o detentori di cani mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad impedire l'abbaiare prolungato dell'animale, onde evitare emissioni acustiche moleste verso la cittadinanza.
2. Il fatto si intende aggravato se avviene in ore notturne, ovvero, se l'abbaiare è determinato da una condizione di mancato benessere dell'animale.
3. In caso di ripetuti disagi derivanti dal continuo abbaiare dei cani in seguito al passaggio delle persone sulla pubblica via e sui marciapiedi adiacenti le proprietà private, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani limitare la visibilità verso l'esterno, tramite installazione di reti a maglie fitte, o altro accorgimento sulle recinzioni della proprietà privata.
4. Nei soprariportati casi è possibile segnalare il fatto al Comando Polizia locale.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli animali detenuti a qualsiasi titolo.
6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE, se relativa al comma 2;
 - violazione MEDIA, se relativa ai commi 1, 3, 4 e 5.

ART. 16 – Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati

nel territorio del Comune di Seveso salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco.
4. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione LIEVE, se relativa ai commi 1 e 2.

ART. 17 – Anagrafe canina – smarrimento o rinvenimento

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della L. 281/91. È obbligatorio sottoporre il cane all'inserimento di microchip.
2. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio veterinario ASL competente.
3. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario ASL competente per territorio ed alla Polizia Locale.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE, se relativa ai commi 2 e 4;
 - violazione MEDIA, se relativa al comma 3.

CAPITOLO 4 – GATTI

ART. 18 – *Definizione dei termini usati nel presente titolo*

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla L. n. 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 19 – *Proprietà dei gatti liberi*

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono protetti ai sensi della L. n. 281/1991 e Legge Regionale n. 33/2009.

ART. 20 – *Cura delle colonie feline da parte dei tutori delle colonie feline*

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori delle colonie feline, si adoperano per la cura e il sostentamento delle stesse. Il Comune riconosce, altresì, l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Ai tutori delle colonie feline deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. Il Comune di Seveso, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale, dell'E.N.P.A. e degli altri Enti /Soggetti preposti.
4. L'accesso ai tutori delle colonie feline a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al Referente del comune per la Tutela Animali e/o Polizia Locale le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
5. I tutori delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
6. I tutori delle colonie feline potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
7. Il Comune di Seveso, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

ART. 21 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Seveso che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ente Nazionale Protezione Animali con la collaborazione del Comune di Seveso, delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale di Seveso e l'Ente Nazionale Protezione Animali, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali.

4. L'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, non potrà essere ostacolata, allo stesso modo non si dovranno asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

ART. 22 – *Detenzione dei gatti di proprietà*

1. Non è consentito tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. Allo stesso modo non è consentito, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.

ART. 23 – *Mostre, spettacoli e intrattenimento con l'utilizzo di animali*

1. Ogni manifestazione con la presenza di animali dovrà ottenere il nulla osta con relativo parere/prescrizioni, da ATS Monza e della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di competenza, da attuare con specifica Ordinanza Sindacale;
2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
Il divieto di cui sopra si applica a fiere, concorsi, sagre e manifestazioni itineranti. Tale divieto non si applica alle mostre ed esposizioni soggette alla disciplina di cui al successivo art. 24.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.

ART. 24 – Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e mostre che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione comunale, in osservanza della normativa vigente in materia, acquisisce il Nulla Osta preventivo dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
2. I titolari di mostre e simili, debbono presentare al comune per l'inoltro al competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio la relativa domanda per le successive valutazioni ed eventuali sopralluoghi, ove necessari.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono avere caratteristiche etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 189/2004, Legge Regionale n. 33/2009 e Regolamento Attuativo 2/2008.
4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e di animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box, al fine di consentirne il necessario movimento.
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di idonei posatoi onde potersi rifugiare non dovranno essere esposti alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature o altre asperità che possano provocare ferite agli animali.
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, con lo scopo di non costituire sovraeccitazione e stress degli animali

esposti.

13. Tutti i cani e qualsiasi animale oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza di genitori.
15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della mostra.
16. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili.
17. Oltre al controllo sanitario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare in numero di animali presenti.
19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, per poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
20. È vietato introdurre nell'area espositiva animali di proprietà non iscritti al catalogo.
21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie.
È necessario apporre opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
22. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Regolamento CE 1069/2010).
23. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
24. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dietro semplice

richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

25. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:

- violazione GRAVE, per i commi 4, 22, 23, 24;
- violazione MEDIA, per i commi 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- violazione LIEVE, per i commi da 6 a 13 e 15.

CAPITOLO 5 – TUTELA E BENESSERE ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 25 – *Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività*

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui agli articoli 6 e 8, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 26 – Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui agli articoli 6 e 8, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
 - b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
 - c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
 - g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - i. non abbandonare gli stessi in corsi d'acqua o laghetti o altro luogo presente nell'ambito del territorio comunale;
 - j. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 27 – Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (*specie terricole*), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui agli articoli 6 e 8, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantite al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
 - d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica;
 - f. non abbandonare gli stessi.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 28 – Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui agli articoli 6 e 8, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non

inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale;

- b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica;
 - e. non abbandonare gli stessi in corsi d'acqua o laghetti o altro luogo presente nell'ambito del territorio comunale.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE.
 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 29 – Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce:
 - violazione GRAVE e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
3. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Seveso.

Art. 30 – Altri animali di affezione

1. Riguardo agli altri animali di affezione, quali ad esempio, conigli, furetti, cincillà ecc, per i quali non sono previste dalle disposizioni di rango superiore, si applicano per quanto compatibili le prescrizioni e relative sanzioni previste dagli articoli di cui ai Capitoli 3 e 4.

CAPITOLO 6 – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 – *Controllo e vigilanza*

1. La Polizia Locale in via principale, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, e altri Organismi e Autorità competenti in materia, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. In base al comma 2) dell'art. 16 della L. n. 689/1991, entro i limiti edittali stabiliti dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, da emanarsi immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, stabilirà gli importi relativi alle fattispecie individuate come: LIEVI – MEDIE – GRAVI.
4. A supporto delle motivazioni della deliberazione di cui al comma precedente, si classificano:
 - violazioni lievi gli illeciti che non comportano particolare nocumento all'animale e/o all'ambiente e/o al decoro urbano;
 - violazioni medie gli illeciti che, anche in ragione del tenore del comportamento, incidono sul benessere dell'animale, dell'ambiente e/o del decoro;
 - violazioni gravi quando portano particolare sofferenza e/o disagio all'animale e/o incidono sul decoro e/o incidono sull'ambiente, con necessari interventi di ripristino.

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 – *Entrata in vigore*

1. Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti in materia di animali nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.